



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N.R.G. 397 del 20-10-2025

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Ufficio: TRIBUTI

Numero di Settore: 153

**Oggetto: INCARICO DI DIFESA LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA
PROMOSSA INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO IN MATERIA
DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU-TASI ANNI 2013/2018.**

IL RESPONSABILE DI AREA

GIUSTO decreto di nomina del Sindaco, prot. n. 2555 in data 13.03.2025, con il quale si è attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione al Direttore di Area e ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il T.U.E.L. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Altavilla Vicentina;
- il PIAO (Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione) del Comune di Altavilla Vicentina, in particolare la sezione relativa alla prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità;
- il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 del Codice degli Appalti;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 196/2003 e il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019
- Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679, G.U. 04/05/2016;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2024, immediatamente esecutiva, di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2024, immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 34 del 15/05/2024, esecutiva, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Codice di comportamento del personale dipendente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2025, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Art. 169 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 17/03/2025, esecutiva, di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2025, esecutiva, dall'oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Aggiornamento degli obiettivi del ciclo della performance (sezione 2.2) e del piano triennale di fabbisogno del personale (sezione 3)";

VISTO il contenzioso amministrativo del Comune di Altavilla Vicentina inerente gli avvisi di accertamento

n. 816 IMU 2013,
n. 1999 IMU 2014,
n. 2000 TASI 2014,
n. 1207 IMU 2015,
n. 1208 TASI 2015,
n. 957 IMU 2016,
n. 958 TASI 2016,
n. 682 IMU 2017,
n. 683 TASI 2017,
n. 449 IMU 2018,
n. 450 TASI 2018,

contribuente matricola 53945 (già 18569), per il recupero dell'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli anni 2013/2018,

PRESO ATTO che:

- con sentenza n. 291/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza il 30/06/2022 e depositata il 28/05/2024, sono stati accolti i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento IMU e TASI sopra citati;
- con sentenza n. 05/2025 pronunciata il 16/12/2024 e depositata il 02/01/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha accolto l'appello del Comune, dichiarando pertanto legittimi gli atti impositivi;

PRECISATO che, per i due gradi di giudizio sopra specificati, il servizio affidato all'Impresa Sociale Rete Sociale Tributi Società Cooperativa Sociale ONLUS comprendeva, per la parte di contenzioso, l'assistenza nei giudizi sia di primo che di secondo grado avverso gli accertamenti regolarmente emessi e notificati dal Comune avvalendosi dell'Avv. Roberto Maggiolo del Foro del foro di Milano, con studio in Pero (MI), Via Bergamina n. 4/a;

CONSTATATO che il contribuente matricola 53945 (già 18569), in riferimento alla sentenza n. 05/2025, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, notificato all'Ente in data 06/05/2025 e acquisito al prot. n. 5014 del 07/05/2025;

CONSIDERATO che nel servizio di supporto all'ufficio tributi, affidato all'Impresa Sociale Rete Sociale Tributi Società Cooperativa Sociale ONLUS con determinazione n. 169/2019

non è ricompresa la gestione dell'eventuale contenzioso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30.05.2025 con la quale si individua, quale patrocinante del Comune di Altavilla Vicentina, l'Avv. Pieranna Buizza dello Studio Legale Buizza con sede in via Gramsci n. 30 Brescia;

CONSIDERATO che:

- in base agli artt. 13 commi 2 e 5, e 56, comma 1, lettera h), numero 1) D.lgs. 36/2023, i servizi legali con rappresentanza in giudizio sono appalti di servizi esclusi dall'integrale applicazione del medesimo decreto e soggetti ai principi del risultato (art. 1 del codice), della fiducia (articolo 2 del codice) e dell'accesso al mercato (art. 3 del codice);
- lo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio per controversie già in corso contrasta con la natura fiduciaria dell'incarico e con la necessità di tutelare pienamente e in modo effettivo la riservatezza e lo stesso diritto di difesa dell'ente. In questo senso si è espressa Corte di Giustizia UE del 6 giugno 2019, Quinta Sezione, resa nella causa C-264/18, che con espresso riferimento all'assunzione della rappresentanza legale in giudizio ha chiarito: *"simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" [...]* *"da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare" [...]* *"la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato"*; la stessa pronuncia afferma che i principi di derivazione comunitaria elencati nell'art. 4 del D.lgs. 50/2016 si intendono rispettati mediante adeguata pubblicità all'affidamento (principio di pubblicità), adeguata motivazione (principio di trasparenza) circa la competenza e l'esperienza del professionista designato in considerazione dell'incarico da svolgere (principi di proporzionalità, di efficacia e imparzialità), e la congruità del corrispettivo (principio di economicità);
- già in vigore del codice precedente le Linee Guida Anac affermavano che è possibile procedere con affidamento diretto in caso di complementarità o consequenzialità tra incarichi legali, oppure di assoluta particolarità dell'oggetto (linee guida numero 12 dell'ANAC sull'affidamento dei servizi legali, approvate con deliberazione del Consiglio numero 907 del 24 ottobre 2018);
- le suddette linee guida mantengono un valore di orientamento in quanto si riferiscono ad una disciplina che non è mutata nella sostanza, dato che sia nel codice del 2016 sia nel codice del 2023 i servizi di difesa legale sono qualificati come servizi esclusi dall'applicazione integrale del codice, salvo la soggezione ai principi che regolano tutti gli affidamenti di contratti pubblici;

RITENUTO pertanto di procedere con la definizione dell'incarico all'Avvocato Pieranna Buizza dello Studio Legale Buizza con sede in via Gramsci n. 30 Brescia che riscontra la fiducia dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO della trattativa diretta nella piattaforma Asmecom con la quale l'Avv. Pieranna Buizza ha presentato, quale migliore offerta per il servizio richiesto:

Compenso	3.828,00
Maggiorazione ex art. 4 comma 1	765,60
Memoria ex art. 378 c.p.c.	532,80
TOTALE	5.126,40
Spese generali (15%)	768,96
Cassa Avvocati (4%)	235,81
Iva (22%)	1.348,86
TOTALE COMPLESSIVO	7.480,03

oltre ad ulteriori spese da riconoscere, in caso di udienza pubblica a Roma pari ad € 250,00 oltre IVA e c.p.a. (totali € 317,20) nonché spese di trasferta quantificabili in via preventiva in € 1.000,00, ma da liquidarsi a consuntivo in base alle effettive spese sostenute per una spesa complessiva di € 8.797,23.

APPURATO che il citato preventivo di spesa è in linea con le tabelle dei parametri forensi allegate al D.M n. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018, recante: *"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247"* ed al D.M. n. 147 del 13/08/2022;

DATO ATTO che:

- l'assunzione del presente impegno è conforme al nuovo principio di competenza finanziaria potenziata, così come prescritto dal nuovo principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., e dagli artt. 181 e 193 del T.U.E.L. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dall'art. 9 della Legge 243/2012;
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altavilla Vicentina, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- vengono osservati gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'Avvocato Pieranna Buizza dello Studio Legale Buizza con sede in via Gramsci n. 30 Brescia, p.iva 03609450980, c.f. BZZPNN80D57B157L, per un importo pari ad Euro 8.797,23;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: **2025**

Voce n.: **660.00.05**

Descrizione: PRESTAZIONI DI SERVIZI - Legali"

Missione: **1**

Programma: **11**

Piano dei conti: **01 03 02 11 06**

Importo: **€ 8.797,23**

beneficiario: **Avv. Pieranna Buizza**

4) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Altavilla Vicentina, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale dei soggetti coinvolti nel procedimento;

5) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lett. A) sub 2, del D.L. 78/2009";

6) di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

7) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

8) di dare atto che la presente risponde alla regolarità tecnica e se ne attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL D. Lgs. 267/2000).

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Cucchiara Alessia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.